

Consiglio di Stato
Sentenza n. 16
Pubblicata il 2 gennaio 2020

[omissis]

1.- Le parti indicate in epigrafe sono docenti in possesso di laurea che hanno fatto domanda di partecipazione al concorso, bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 106 del 23 febbraio 2016, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado. L'art. 3, comma 1 del bando ammetteva la partecipazione dei soli docenti che avevano conseguito l'abilitazione, escludendo, tra gli altri, i soggetti in possesso della sola laurea. Le parti hanno impugnato il bando nella parte in cui ha escluso la loro partecipazione al concorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il quale ha rigettato il ricorso con la sentenza del 26 aprile 2016, n. 6886. 2.- I ricorrenti in primo grado hanno impugnato tale sentenza. 2.1.- Si è costituita in giudizio l'amministrazione statale, chiedendo il rigetto dell'appello. 3.- La causa è stata decisa all'esito dell'udienza pubblica del 21 novembre 2019. 4.- L'appello non è fondato. 5.- Con un primo motivo si assume che gli appellanti dovrebbero essere ammessi a partecipare alla procedura concorsuale in esame in virtù del regime derogatorio previsto dal combinato disposto dell'art. 402 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e dell'art. 2 del D.I. 24 novembre 1998, n. 460. Il motivo non è fondato. L'art. 1, comma 110, della L. n. 107 del 2015 prevede che: "a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità". Il bando di concorso ha fatto applicazione di tale norma che non contempla deroghe e, in particolare, non ha previsto, come sostenuto dagli appellanti, la validità dei vecchi titoli di accesso all'insegnamento. Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che la norma in esame esclude la partecipazione dei soggetti che si trovano nella situazione degli appellanti "in termini di chiarezza letterale non superabile in via ermeneutica diversa, neppure costituzionalmente orientata" (Cons. Stato, sez. VI, 13 novembre 2019, n. 7789). Ne consegue che condizione per l'accoglimento del ricorso sarebbe "la proposizione della questione di costituzionalità in merito alla compatibilità della contestata limitazione ai principi tratti dalla Carta fondamentale" (Cons. Stato, sez. VI, n. 7789 del 2019, cit.). Tale questione non può essere sollevata per la mancanza del requisito della non manifesta infondatezza. La Corte costituzionale ha già ritenuto, infatti, che la previsione necessaria del titolo abilitante è conforme al principio di ragionevolezza. In particolare, si è affermato che: i) "in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti"; ii) "tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche" (Corte cost. 28 maggio 2019, n. 130; si v. anche Cons. Stato, sez. VI, n. 7789 del 2019, cit.). 6.- Con il secondo motivo si assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ravvisato la violazione della direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue, che disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate in ambito europeo e che non ammettono a partecipare ai concorsi, quale quello in esame, anche i soggetti che si trovano nella situazione degli appellanti. Il motivo non è fondato. Questa Sezione ha avuto già modo di affermare come tale normativa europea "non abbia escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali" (Cons. Stato, sez. VI, n. 7789 del 2019, cit.). 7.- Con il terzo motivo si assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha non ravvisato

l'illegittimità degli atti impugnati, in quanto "il sistema informativo predisposto dall'amministrazione resistente per la registrazione delle domande di partecipazione al concorso è stato congegnato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti". Il motivo non è fondato. L'infondatezza degli altri motivi già esaminati rende infondata anche tale censura, in quanto il blocco informatico si giustifica alla luce della legittimità dei requisiti di partecipazione richiesti. 8.- La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando: a) rigetta l'appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe; b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>